



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Sedicesima civile

Sezione specializzata in materia di impresa

letti gli atti e le deduzioni delle parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 luglio 2026;
il Giudice, dott.ssa Roberta Mastropietro,

premessi che:

- con ricorso depositato in data 23 giugno 2026, la sig.ra **Parte_1** – in qualità di socia di Alfa Ambiente Consulting S.r.l. – chiedeva ordinarsi a detta società di *“di consegnare alla Ricorrente copia della seguente documentazione: 1) Partitari anno 2025, comprensivi dei Clienti e dei Fornitori, riportanti anche la relativa contropartita, come già richiesto con mail del 28 maggio u.s.; 2) Situazione Economico Patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2025 con il dettaglio dei clienti e dei fornitori aperti a quella data, come già richiesta con mail del 4 giugno u.s.; 3) Prospetto riportante la ricostruzione delle fatture da ricevere alla data del 31 dicembre 2025, come già richiesto con mail del 5 giugno u.s.; 4) Scheda contabile “Fatture da ricevere” con relative contropartite per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, come già richiesto con mail del 5 giugno u.s.; 5) Contratto e/o contratti stipulati tra la società Alfa Ambiente Consulting S.r.l. e la Dott.ssa **Controparte_1** nonché quelli stipulati dalla medesima società con il dott. **Parte_2** per l'anno 2026, 2025, 2024, 2023 e 2022; 6) Libro determine dell'amministratore unico; 7) i contratti sottoscritti con i Clienti nel 2025 e le fatture emesse nel 2025 e nel 2026; 8) situazione economico-patrimoniale al 31.12.2025 posta a base del bilancio al 31.12.2025”, nonché di “fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., l'ammontare della somma dovuta dalla Resistente per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione al provvedimento, determinandone altresì la decorrenza”;*
- a fondamento della svolta domanda cautelare, la ricorrente rappresentava:
 - (a) di essere socia di minoranza della società resistente, detenendo una quota pari al 15% del capitale sociale, per essere le restanti quote detenute da **Controparte_1** (la quale è socia per una quota del 70%, nonché amministratore unico) e da **Parte_2**

- (proprietario del residuo 15% del capitale sociale);
- (b) di aver richiesto il 19 maggio 2026 l'invio di specifici documenti, meglio indicati all'allegato sub 3 al ricorso;
- (c) che in data 28 maggio 2026, nel pieno contraddittorio tra le parti si svolgeva una prima riunione all'esito della quale se ne concordava la prosecuzione per il giorno 5 giugno 2026, come da verbale allegato sub 4 al ricorso;
- (d) che tale riunione non aveva luogo e che dunque il 9 giugno 2026 la medesima ricorrente, per il tramite del suo consulente dott. *Persona_1*, rinnovava la sua formale richiesta di accesso con indicazione analitica dei documenti da visionare;
- (e) che, nonostante una successiva diffida del 16 giugno 2026, la società resistente non provvedeva ad assolvere all'obbligo di ostensione e anzi, con missiva del 17 giugno 2026, replicava sostenendo la natura emulativa e vessatoria del contegno della ricorrente;
- (f) che il successivo 19 giugno 2026 la sig.ra *Pt_1* riceveva la convocazione per l'assemblea ordinaria della società con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, sicché il 22 giugno 2026 la medesima ricorrente provvedeva a notificare nuova richiesta di accesso ed il successivo 23 giugno 2026 si recava presso la sede sociale per prendere visione del fascicolo di bilancio e in detta occasione l'amministratore unico rappresentava di non essere in possesso della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2025, pure richiesta dalla ricorrente;
- (g) che, dunque, non avendo la resistente integralmente assolto all'obbligo di ostensione dell'intera documentazione richiesta, sarebbe emersa la necessità di far valere il proprio diritto di ispezione in via cautelare;
- sulla scorta di tali premesse, la ricorrente concludeva come sopra riportato;
 - notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, si costituiva la Alfa Ambiente Consulting S.r.l. eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, stante l'esistenza di una clausola compromissoria all'art. 12 (*rectius* art. 34) dello Statuto e deducendo, nel merito, la natura sostanzialmente emulativa dell'iniziativa della ricorrente, per aver la società prontamente risposto alla richiesta di invio della documentazione;
 - in particolare, la resistente rappresentava:
- (a) di aver ottemperato alle richieste con plurimi invii di documentazione, anche il 4 giugno 2026 ossia il giorno prima dell'incontro fissato per la prosecuzione della riunione, con

trasmissione dei partitari 2025 con contropartita e schede contabili relative alle fatture da ricevere e da emettere al 31.12.2025, e che detto appuntamento sarebbe stato annullato dalla stessa ricorrente;

- (b) che, con le reiterate successive richieste, la ricorrente avrebbe continuato a domandare la trasmissione della stessa documentazione già trasmessa, ponendo in essere un comportamento finalizzato a rendere impossibile qualsiasi riscontro nei tempi, e così preconstituendosi il pretesto dell'inadempimento;
- all'udienza del 7 luglio 2026, sentito quale informatore il consulente della ricorrente dott. *Persona_1*, le parti costituite procedevano alla discussione orale, all'esito della quale il Giudice riservava la decisione.

osserva quanto segue

1. Preliminarmente occorre respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società resistente. Va infatti osservato che, sebbene in seguito alla modifica dell'art. 818 c.p.c., introdotta con la cd. Riforma Cartabia, è oggi consentito alle parti di rimettere agli arbitri anche il potere di decidere sulle domande cautelari, all'uopo occorre una espressa manifestazione della volontà delle parti in questo senso. In mancanza, dunque, la competenza a decidere sulle domande cautelari persisterà in capo all'Autorità giudiziaria ordinaria in virtù del disposto di cui all'art. 669 *quinquies* c.p.c.

Ebbene, come evincibile dal tenore testuale dell'art. 34 dello Statuto societario, siffatta volontà non risulta espressa, sicché l'azione cautelare qui promossa deve ritenersi sia stata correttamente incardinata presso questo Tribunale.

2. Nel merito, il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Ai sensi del vigente art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto "*di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*".

Detto diritto, strumentale all'esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene quindi alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario

corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell'interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede (cfr. per tutte, Trib. Roma 20.01.2020).

Come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, in particolare, il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità *extra-sociali* o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l'ordinaria attività dell'ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione (cfr. Trib. Roma 20.01.2020; Trib. Venezia 20.06.2018).

L'intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell'attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all'opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull'amministrazione dell'ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale (cfr. Trib. Firenze 28.01.2020; Trib. Milano 19.01.2017).

Inoltre, se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 co.2 c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi (cfr. Trib. Genova 16/01/2018), è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell'attività di ispezione, ben potendo l'organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

Ciò detto, venendo al caso di specie, dagli atti risulta che la ricorrente con la prima richiesta del 19 maggio 2026 ha domandato l'ostensione:

1. Libro verbali assemblee;
2. Libro inventari;
3. Libro Giornale;
4. Registri IVA;

5. Schede di mastro;
6. Fatture emesse e ricevute;
7. Estratti conto bancari;
8. Contratti con fornitori.

A conclusione di una prima riunione, poi rimasta isolata, le parti si davano atto del fatto che l'accesso aveva riguardato la seguente documentazione:

1. Verbale di approvazione dei bilanci di esercizio 2023 e 2024 e verbale di variazione della sede legale;
2. Verbali assemblee;
3. Elenco del personale dipendente relativo alle annualità 2024 e 2025, con relative mansioni;
4. Contratto consulenza dott.ssa CP_1 e fatture dalla stessa emesse nel 2024 e nel 2025;
5. Organigramma;
6. Copia delle fatture relative ai beni ammortizzati materiali e immateriali emesse negli anni 2024 e 2025;
7. Estratti conti correnti e carte prepagate per le annualità 2024 e 20245;
8. Codice etico.

Il verbale della riunione veniva chiuso con l'intesa che il prosieguo della riunione avrebbe riguardato anche la seguente documentazione:

9. I contratti firmati con i clienti negli anni 2024 e 2025;
10. Le fatture emesse per gli anni 2024 e 2025.

Dopo la trasmissione, eseguita il 4 giugno 2026, dei partitari 2025 e delle schede contabili relative alle fatture da ricevere e da emettere al 31.12.2025, la società resistente non trasmetteva alcun altro documento e, in sede di accesso al fascicolo di bilancio 2025, deduceva l'inesistenza della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2025.

Infine, in sede di ricorso cautelare la ricorrente avanzava la richiesta cautelare di consegna dei seguenti documenti: *"1) Partitari anno 2025, comprensivi dei Clienti e dei Fornitori, riportanti anche la relativa contropartita, come già richiesto con mail del 28 maggio u.s.; 2) Situazione Economico Patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2025 con il dettaglio dei clienti e dei fornitori aperti a quella data, come già richiesta con mail del 4 giugno u.s.; 3) Prospetto riportante la ricostruzione delle fatture da ricevere alla data del 31 dicembre 2025, come già richiesto con mail del 5 giugno u.s.; 4) Scheda contabile "Fatture da ricevere" con relative contropartite per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, come già richiesto con mail del 5 giugno u.s.; 5) Contratto e/o*

contratti stipulati tra la società Alfa Ambiente Consulting S.r.L. e la Dott.ssa Controparte_1 nonché quelli stipulati dalla medesima società con il dott. Parte_2 per l'anno 2026, 2025, 2024, 2023 e 2022; 6) Libro determine dell'amministratore unico; 7) i contratti sottoscritti con i Clienti nel 2025 e le fatture emesse nel 2025 e nel 2026; 8) situazione economico-patrimoniale al 31.12.2025 posta a base del bilancio al 31.12.2025".

Ora, va dato atto che da un raffronto tra i documenti indicati come ancora da visionare a conclusione della predetta riunione e quelli richiesti in questa sede esistono delle divergenze, giustificate però dalla ricorrente alla scorsa udienza per l'asserita non corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente trasmesso (ci si riferisce ad es. ai partitari 2025, in quanto privi di contropartita).

Peraltro, va aggiunto che dalla lettura del verbale della riunione non risulta chiaro se la documentazione elencata all'allegato sub A) fosse stata effettivamente integralmente esibita al consulente della ricorrente, il quale sentito come informatore ha riferito che l'intesa era che parte di essa, proprio perché voluminosa, sarebbe stata trasmessa a mezzo posta elettronica, adempimento però che non sarebbe mai stato eseguito dalla resistente.

Peraltro, l'informatore ha anche riferito che l'esigenza di visionare l'ulteriore documentazione richiesta successivamente alla trasmissione dei documenti eseguita dalla società il 4 giugno 2026 era nata dalle lacune di tale documentazione e dalle incongruenze poi emerse nel raffronto tra alcune voci riportate nell'ultimo bilancio approvato e quelle riportate nei bilanci degli anni precedenti (ci si riferisce in particolare alla voce "fatture da emettere").

Ciò posto, come accennato in premessa, la resistente ha contestato la correttezza e buona fede della ricorrente sostenendo che le reiterate richieste da questa rivolte alla società integrerebbero gli estremi della condotta emulativa e vessatoria in quanto tese a preconstituirsì il pretesto dell'altrui inadempimento.

Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* della pretesa, osservato che gli elementi emersi nel corso del procedimento non consentono affatto di ritenere provato che il diritto di ispezione della ricorrente abbia ricevuto piena soddisfazione. Piuttosto, dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni rese dall'informatore sentito alla scorsa udienza risulta dimostrato il contrario, ossia che la resistente ha per l'appunto solo parzialmente ottemperato al suo obbligo di ostensione della documentazione sociale richiesta e che dunque le richieste della ricorrente, pur parzialmente modificate rispetto a quella iniziale, sarebbero giustificate da tale contegno reticente o, comunque, poco trasparente della resistente.

Né del resto, risulta che la documentazione richiesta dalla ricorrente o parte di essa fosse da classificarsi come riservata. Va infatti osservato che, come già chiarito in passato da questo Tribunale, in materia di accesso alla documentazione da parte del socio il diritto di quest'ultimo non può ricevere tutela laddove si concretizzi in un'ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità turbativa o laddove la richiesta di informazioni possa cagionare un pregiudizio alla società, risultando per l'effetto legittimo il rifiuto degli amministratori di divulgare alcuni documenti, se sussistono plausibili timori circa un possibile uso distorto delle informazioni ricavabili dai documenti. In difetto però di deduzioni di questo tenore compiute dalla difesa della società resistente, deve reputarsi come suscettibile di ostensione tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente e non esibita.

3. Ricorre, altresì, il *periculum in mora*, tale da giustificare l'emissione del provvedimento cautelare, derivando dal ritardo la lesione del diritto potestativo di controllo del socio sull'andamento della società, a sua volta strumentale all'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie (cfr. Trib. Roma Ord. 32117/2017).

Il diritto di controllo in questione è, infatti, per sua natura incompatibile con la durata del giudizio ordinario, presupponendo tempi rapidi di esercizio perché, ove non effettuato con la necessaria immediatezza, perde, per definizione, di efficacia sia preventiva che strumentale rispetto all'esercizio dei diritti sociali.

4. Quanto, invece, all'ulteriore domanda di applicazione di un'*astreinte* ex art. 614 bis c.p.c. per coartare in via indiretta l'obbligo di *facere* gravante sulla resistente, si ritiene che ad oggi non vi si possa dare corso.

Sebbene, infatti, possa senz'altro ritenersi ammissibile l'applicazione del meccanismo dell'art. 614-bis c.p.c. anche nell'ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina che prevede in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito, nel caso di specie l'adozione di provvedimento ex art. 614-bis cpc appare allo stato prematura, considerato che la vicenda risulta essersi sviluppata nel corso di appena un mese (il giorno della prima richiesta risale infatti al 19 maggio 2026, mentre il ricorso è stato iscritto il 23 giugno 2026).

Ben potrà dunque, tale misura, essere eventualmente concessa in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. o di attuazione ex art. 669 *duodecies* c.p.c., posto che l'oggetto della pretesa

sostanziale di cui si chiede protezione attraverso l'attivazione del procedimento d'urgenza rimane in tal caso immutato. Piuttosto, si aggiunge una richiesta accessoria volta a garantire la soddisfazione della pretesa originaria.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, dimidiata la fase decisoria, in quanto consistita nella sola discussione orale della causa, e ridotta la fase istruttoria, in quanto consistita nell'acquisizione della documentazione e nell'escussione di un informatore.

P.Q.M.

- ordina alla Alfa Ambiente Consulting S.r.l. di consentire alla ricorrente, anche attraverso professionisti di sua fiducia, l'esame diretto e l'eventuale estrazione di copia a proprie spese dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione della società nei limiti di quanto dalla stessa richiesto in ricorso;
- condanna la resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Roma, 17 luglio 2026

il Giudice
(dott. Roberta Mastropietro)